

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 NOV. 1999

ADDI' 30 NOV. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Gaccione.  
..... OMISSIS

COSENTINO - DONATO - FEDERICO - PIZZUTELLI -

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 5668

OGGETTO: Attuazione articolo 26 della L.R. 7.6.1999, n. 7 - Legge regionale 9.3.1990, n. 27 - Deroga ex art. 3, comma 3, L.R. 7.6.1999 n. 6, per l'intero importo di lire 3.000.000.000. Cap. 32472 - Bilancio di previsione 1999.



OGGETTO: Attuazione articolo 26 della L. R. 7/6/1999, n. 7 - Legge regionale 9/3/1990, n. 27 - Deroga ex art. 3, comma 3, L.R. 7/6/1999, n. 6, per l'intero importo di lire 3.000.000.000 - Cap. 32472 - Bilancio di previsione 1999.

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 9/3/1990, n.27;

VISTA la Legge Regionale 26.6.1980 n.88 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999, approvate con L.R. 7.6.1999 n.6;

VISTA la Legge Regionale 7.6.1999 n.7, di approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999 e, in particolare, l'art.26;

VISTO l'articolo 27, quarto comma, della L. R. 12/4/1977, n. 15;

RILEVATO che, per le finalità di cui alla legge regionale 27/90, è stato istituito il capitolo 32472 denominato: "Concorso della Regione nelle spese per il recupero degli edifici di culto aventi valore artistico, storico e archeologico" con uno stanziamento di L.3.000.000.000 per l'anno 1999, L. 3.000.000.000 per l'anno 2000 e L. 3.000.000.000 per l'anno 2001, rinviando, per la copertura relativa agli anni successivi, alle competenti leggi di bilancio;

PRESO ATTO che, a norma dell'articolo 8, comma 1, della regionale 27/90, così come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 7/99, i comuni "acquisiscono le risorse necessarie attraverso l'accensione di un mutuo ventennale presso la Cassa Depositi e Prestiti" il cui costo è sostenuto dalla Regione Lazio fino al massimo del 70% dell'intero costo dell'opera, mediante la concessione di contributi annuali pari al 70% della rata annuale di ammortamento, per il periodo di venti anni;

PRESO ATTO che, a norma dell'articolo 8, comma 2, della regionale 27/90, così come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 7/99, gli enti ivi previsti "acquisiscono le risorse necessarie attraverso l'accensione di un mutuo ventennale" e che la Regione Lazio "concorre alla spesa entro i limiti della partecipazione consentita per interventi della stessa entità posti in essere dai comuni";

RILEVATO che lo stanziamento di L. 3.000.000.000, previsto per l'esercizio finanziario 1999, costituisce il limite di impegno annuale della Regione Lazio che consente una spesa annuale complessiva di £. 4.285.714.285, la quale, alla luce dell'attuale saggio di interesse del 4,85 praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti in applicazione del Decreto del Ministero del Tesoro del 13/9/1999, corrisponde ad una spesa totale attuabile di £ 54.095.347.499;

VISTE le domande inoltrate dagli Enti interessati nei termini fissati dal comma sei dell'articolo 93 della legge regionale 7/6/1999, per i finanziamenti da porre a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 1999;

RITENUTO che la tipologia dell'intervento configura una fattispecie speciale per la quale è implicita l'indicazione della compartecipazione dell'Ente alla spesa, fissata esplicitamente dalla legge nella misura del 30%, non possono sussistere ostacoli, salvo verificabili eccezioni, alla immediata esecutività degli interventi, trattandosi di interventi su edifici di proprietà degli Enti pubblici richiedenti, e la quantificazione della spesa non può che essere di larga massima;

RILEVATO che l'articolo 8 della legge regionale 27/90, così come sostituito dall'articolo 26 della legge regionale 7/99, non prevede particolari delimitazioni in relazione al titolo di proprietà degli edifici sui quali è consentito intervenire;

RITENUTO di dover privilegiare gli interventi di maggior valenza in rapporto alle finalità della legge



RITENUTO di dover concedere la deroga, consentita dal comma 3 dell'articolo 3 della L. R. 7/6/199, n. 6, ai limiti posti dal comma 2 dello stesso articolo, per l'intero stanziamento, alla luce della esplicita previsione legislativa dell'articolo 26 che destina l'intero stanziamento di tre miliardi, peraltro insufficienti a far fronte all'entità delle richieste pervenute, alle finalità ivi previste;

VISTO la Legge 15.5.1997 n.127;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

All'unanimità

### DELIBERA

1. di dover concedere la deroga, consentita dal comma 3 dell'articolo 3 della L. R. 7/6/199, n. 6, ai limiti posti dal comma 2 dello stesso articolo, per l'intero stanziamento di tre miliardi;
2. Di approvare il programma degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della legge regionale 27/90, così come modificata dall'articolo 26 della legge regionale 7/99, e di concedere agli Enti beneficiari il contributo rispettivamente indicato secondo il riparto di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente atto;
3. Di concedere agli Enti indicati nella colonna 1 dell'allegato A, per venti anni, il contributo annuo indicato nella colonna 7 per la realizzazione dell'intervento sull'edificio indicato nella colonna 2 del costo totale indicato nella colonna 5;
4. Di autorizzare ed imputare le spese di cui al punto 2. per complessive L. 2.999.768.131, sul capitolo 32472 dei Bilanci pluriennale ed annuale dell'Esercizio Finanziario 1999, per la concessione di contributi pluriennali come specificato nell'allegato A;
5. Di dare mandato al Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio di variare l'importo del contributo a seguito della determinazione finale del costo dell'opera per effetto di eventuali ribassi in sede di esperimento delle gare per l'affidamento dei lavori di realizzazione;
6. Di riservarsi la facoltà di utilizzare le risorse rese disponibili dalle economie determinatesi a norma del precedente punto 4. e da eventuali revoche dei finanziamenti, dovute a rinuncia o a violazione di norme di legge, con successivo provvedimento nell'ambito delle richieste non rientrate nel programma approvato con questo provvedimento;
7. Di demandare la concessione formale dei contributi in annualità e l'assunzione dei relativi impegni, per singolo intervento, al Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio ai sensi dell'art.19 della L.R. 7.6.1999 n.6;
8. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Opere e Servizi per il Territorio a dare le disposizioni per l'attuazione di questo provvedimento, secondo le linee di indirizzo appresso specificate:
  - A. comunicazione dell'avvenuto finanziamento agli enti interessati, ai quali potrà essere richiesta ogni documentazione ritenuta necessaria a verificare la conformità dell'intervento e delle procedure di realizzazione alle finalità della Legge regionale di finanziamento nonché alle vigenti normative in materia;
  - B. fissazione dei tempi di realizzazione, nel rispetto delle disposizioni poste dall'articolo 18 della L. R. 21/12/1996 e successive modificazioni, integrazioni e conferme;
  - C. assistenza agli enti finanziati tesa ad agevolare ed accelerare l'attività necessaria all'acquisizione dei finanziamenti presso gli istituti finanziatori;
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 7.B., per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere finanziate si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, secondo comma, della L.R. 26/6/1980 n. 88.

*Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/97.*

IL PRESIDENTE: F.10 PETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.10 Dott. Saverio GUCCIONE

